

n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 4 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui fondi loro assegnati di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, corrispondono al beneficiario, alla scadenza di ciascuna delle rate del piano di ammortamento di rimborso dei finanziamenti ottenuti ai sensi dei medesimi articoli 2 e 3, e di quelli convertiti ai sensi dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, per il tramite della Banca che ha erogato i finanziamenti stessi un contributo in conto capitale pari all'importo delle rate da pagare. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-*quater*.1 e comma 16-*quinquies* del decreto-legge 24 novembre 1994,

n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al comma 16-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolariz-

zare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti

danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: « ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1 ».

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24

novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del

credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

**\*\*3-quater. 04.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

*Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quinquies.

*(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).*

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da: « , nel limite massimo » fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: « pari al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'ar-

articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 novembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del

tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All'articolo 3-*ter* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

7. Al comma 5-*nonies* dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po sono aggiunte le seguenti: o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

b) le parole: « entro e non oltre il 30 aprile 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 »;

c) al secondo periodo, le parole da: « e delle disponibilità » fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: « Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli

eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa

previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

**\*\*\*3-quater. 05.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:*

**ART. 3-quinquies.**

*(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994).*

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive mo-

dificazioni e integrazioni, le parole da: « , nel limite massimo » fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: « pari al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 691 del 1994.

2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »; dopo le parole: « i contributi in conto capitale » sono aggiunte le seguenti: « , compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. ». Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 novembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da

quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.

4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: « o cessazione sono restituiti » sono inserite le seguenti: « per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione ».

5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994,

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

6. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ».

7. Al comma 5-nonies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'Autorità di bacino del Po sono aggiunte le seguenti: o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti

alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996;

b) le parole: «entro e non oltre il 30 aprile 1996» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005»;

c) al secondo periodo, le parole da: «e delle disponibilità» fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: «Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477 del 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive

modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una soprattassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di

regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

**\*\*\*3-quater. 06.** Stradella, Armosino, Rosso.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo l'articolo 3-quater inserire il seguente:*

**ART. 3-quinquies.**

*(Misure a favore delle attività produttive danneggiate da eventi calamitosi).*

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies della legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 2 e 3 della citata legge n. 35 del 1995, gestiti da Mediocredito Centrale e l'Artigiancassa, le operazioni finanziarie già stipulate ai vigenti tassi d'interesse e nell'ulteriore termine di 10 anni, di cui tre di preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 della legge n. 35 è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con oneri a carico delle predette disponibilità finanziarie. Con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adottato di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, si provvede a disciplinare le condi-

zioni e le modalità attuative della presente disposizione, stabilendo anche che la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di preammortamento può essere utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche. Alle operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere estesi i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.

2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 5, comma 3 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni; il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dal predetto articolo 5, comma 3, è ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento.

3. Per la concessione dei contributi in conto interessi per la ripresa delle attività produttive di cui al presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei soggetti beneficiari è fissato nella misura dell'1,5 per cento nominale annuo nei limiti, comunque, della autorizzazione di spesa prevista dal presente decreto.

**3-quater 07.** La Commissione.

**ART. 5.**

*Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:*

4-ter. Fino al 31 dicembre 2002, la regione Friuli-Venezia Giulia, nei territori di propria competenza colpiti da gravi eventi alluvionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individua, d'intesa con l'autorità di bacino competente, i tratti fluviali ad alto rischio di esondazione a causa dell'eccezionale accumulo di materiali litoidi negli

alvei e provvede a ripristinare l'efficienza dei corsi d'acqua, prevedendo, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, ai fini della compensazione dell'onere per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La regione provvede, altresì, alla redazione dei progetti anche mediante liberi professionisti e con le deroghe, ove necessarie, previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2861 del 8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998, ed alle approvazioni entro quindici giorni dei progetti stessi mediante apposita conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della citata ordinanza n. 2861 del 1998.

**5. 3.** Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

*Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:*

4-ter. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1-bis, il Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia, anche avvalendosi delle funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede al completamento dei programmi di interventi di cui alle leggi 10 maggio 1983, n. 190, e 1° dicembre 1986, n. 879. Ai fini dell'accelerazione delle procedure autorizzative per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4-ter, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, in parte mediante apposita riduzione delle residue

disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.7 « Opere stradali », cap. 7206 (*spese per provvedere alla realizzazione del valico della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali*) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ed in parte mediante riduzione delle proiezioni relative agli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**5. 2.** Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi, Ruffino, Contento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5-bis. A copertura delle richieste di finanziamento conclusivo, priorità A, B e C per il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici privati, danneggiati dai fenomeni sismico-eruttivi del 1984 a Zafferana Etnea, lo stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 8 miliardi mediante l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 433 del 1991.

**5. 1.** Piscitello.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 12 novembre 1996,

n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 23, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

**5. 01** (ex 5. 3). Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

#### ART. 6.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per gli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1 o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato a favore dei legittimi proprietari un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta per un valore a metro quadro non superiore ai limiti medesimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

**6. 1.** Ostillio, Antonio Rizzo.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi, di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano i benefici di cui all'articolo 1 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

marzo 1998, n. 61 e articolo 12-bis, comma 3 del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22. Per i territori di cui agli articoli 1 e 5, comma 1, i benefici di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, si applicano, nei limiti delle risorse di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto, anche a favore del personale militare avente sede operativa nei comuni danneggiati. Si applicano le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, stimato in lire 50 milioni si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**6. 4.** Manzione, Ostillio, Nocera, Antonio Rizzo.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Per la ricostruzione degli immobili privati distrutti o da demolire nei territori dei comuni della regione Campania danneggiati dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998, classificati ad elevato rischio sismico ai sensi dell'ordinanza n.2788 del 12 giugno 1998, pubblicata nel supplemento della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 25 giugno 1998, si applicano in luogo dei benefici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998 quelli di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2-bis dell'articolo 4 dello stesso decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

**6. 2.** Sales, Antonio Rizzo, Ostillio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ai soggetti che hanno subito, in seguito agli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati in loro proprietà alla data degli eventi, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi e per i danni fino a 10 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**6. 8.** Ostillio, Antonio Rizzo.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: Campania.*

*Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: la perimetrazione sino alla fine del comma con le seguenti: per il quali è stata già effettuata la perimetrazione delle aree a rischio e fissate le conseguenti misure di salvaguardia, la prima ripermetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico è effettuato sempre entro il 30 settembre 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999. Le successive ripermetrazioni saranno stabilite, di volta in volta, con le stesse procedure ed in relazione agli interventi di salvaguardia realizzati e programmati, previa verifica delle condizioni di sicurezza.*

**6. 14.** Sales, Antonio Rizzo, Ostillio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e Toscana con le seguenti: , Toscana e Piemonte.*

**6. 21.** La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, a partire dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 gennaio 2000, è concessa la facoltà, ai soggetti alla data dell'evento proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati e oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale e residenti nelle aree a rischio perimetrato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998 o ripermetrate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, di accedere al contributo di cui all'articolo 6, comma 1 per la nuova costruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione nello stesso comune.

**6. 20.** Ostillio, Antonio Rizzo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. Sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto i beni immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, di proprietà di soggetti deceduti per effetto dei medesimi eventi. Al relativo onere stimato in lire 50 milioni si fa fronte con la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

**6. 3.** Sales, Antonio Rizzo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Interventi a favore delle attività produttive danneggiate dalle calamità idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999).*

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalle calamità naturali, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 1. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni immobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 6 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti

abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, per danni fino a 10 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**6. 01.** Ostillio, Antonio Rizzo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni correttive dell'articolo 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994 n. 471).*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 25 luglio 1994 dopo le parole « ordini di accreditamento » sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

**\*6. 02.** Volontè, Tassone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni correttive dell'articolo 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994 n. 471).*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 25 luglio 1994 dopo le parole « ordini di accreditamento » sono aggiunte le seguenti: « da emettersi anche in deroga ai limiti di somma posti dalla normativa vigente ».

**\*6. 03.** Di Rosa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

## ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e Toscana sono autorizzate con le seguenti: e Toscana, ed i rispettivi enti locali interessati, sono autorizzati.*

**7. 1.** Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia con le seguenti: a lire 12 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi con le seguenti: lire 34,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 38 miliardi.*

**7. 2.** Pittino, Fontanini, Bosco, Ballaman, Formenti, Oreste Rossi.

*Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: in favore della Regione Emilia Romagna e aggiungere le seguenti: per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa.*

**7. 3.** Oreste Rossi, Formenti, Comino, Barral.

## ART. 8.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*8-ter.* Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 è incrementato di lire 8 miliardi per l'anno 1999 mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, così come modificato dalla legge luglio 1997, n. 228.

**8. 1.** Scalia.

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

## ART. 8-bis.

*8-bis. (Misure di sicurezza per le gallerie stradali ed autostradali).* 1. Allo scopo di assicurare la prevenzione di gravi calamità sono attuate misure di miglioramento e di protezione delle condizioni di sicurezza di tunnel e gallerie stradali ed autostradali.

2. Nell'ambito del Piano Nazionale per la sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 è individuato un sistema di indirizzi e strumenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della protezione civile individua i siti potenzialmente a rischio e provvede ad avviare gli interventi di sicurezza prioritari nella rete autostradale; nell'ambito di tali interventi è in particolare ricompresa la dotazione di presidi territoriali di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o degli equivalenti corpi regionali o provinciali in prossimità delle strutture che presentano le maggiori condizioni di rischio per la pubblica incolumità.

4. Il finanziamento delle attività e degli interventi relativi alla rete autostradale è assicurato dalle rispettive società concessionarie previ appositi accantonamenti, individuati nei rispettivi piani finanziari. I piani finanziari delle società concessionarie autostradali, predisposti ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 498 e della delibera CIPE 21 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**8. 01.** Testa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

## ART. 9.

*Al comma 2, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ove non si sia già proceduto.*

## 9. 3. La Commissione.

*Al comma 2, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: più elevato con le seguenti: più alto.*

## 9. 4. La Commissione.

*Al comma 2, capoverso 1-bis, sesto periodo, sostituire le parole: dei piani di cui al comma 1 con le seguenti: di detti piani.*

## 9. 6. La Commissione.

*Al comma 2-bis, dopo le parole: tenendo conto inserire le seguenti: , per i territori interessati.*

## 9. 5. La Commissione.

*Al comma 5, sostituire le parole: le regioni e le autorità di bacino con le seguenti: le autorità di bacino e, dove queste non siano costituite, le regioni.*

## 9. 1. Boccia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*6-ter. All'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « o che comunque svolge attività presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».*

## 9. 2. Saraca, Riccio.

*Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:*

## ART. 9-ter.

*(Disposizioni relative ai soggetti gestori di dighe).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'istituzione del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i soggetti gestori delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti a corrispondere al RID un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Per le altre attività che, in base alle vigenti norme, il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria. Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti, e delle modalità di riscossione degli stessi. Con il medesimo decreto è altresì determinato, in prima applicazione, l'ammontare dei predetti contributi e diritti.

## 9. 05. Governo.

**(A.C. 6028 - sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge A.C. 6028 di conversione del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 in materia di protezione civile all'articolo 9 detta delle modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267 sul rischio idrogeo-

logico, e pertanto dimostra il giusto interesse del Governo verso le questioni relative al fondamentale patrimonio idrico nazionale ed alla gestione e manutenzione dello stesso;

il sistema idrico ed idraulico naturale della regione Veneto, dipendente dal delicato equilibrio della laguna veneta e da una fitta rete di corsi d'acqua connessi tra di loro, rappresenta una realtà complessa e bisognosa di continua osservazione e manutenzione per il bene della regione intera, di quelle adiacenti, e della maggior parte del territorio nazionale;

successivamente alla storica alluvione del 1966, che ha dimostrato come il dissesto di alcune aree può avere rilevanti conseguenze dirette sull'intero territorio regionale e non solo, tale già delicato equilibrio si è fatto più precario ancora, per la necessità di rimessione in pristino e di prevenzione costante con riguardo a fenomeni alluvionali ed inondativi in genere; attualmente, anche senza considerare particolari situazioni, il sistema idrico ed idraulico della regione è sottoposto ad un impegno che ne evidenzia la inadeguatezza e le carenze emerse in conseguenza dei dissesti del 1966 ed anche successivamente ed indipendentemente;

la vasta area orientale del comprensorio di bonifica Bacchiglione-Brenta, confinante e connessa con la laguna di Venezia il cui assetto idrico interessa tutte le regioni confinanti ed i relativi corsi d'acqua che si estendono nell'intero territorio nazionale, è costituita dal bacino « Sesta Pressa » che ha una superficie complessiva di oltre 26.000 ettari; le acque di scolo di tale esteso bacino, per mezzo di una fitta rete di canali, vengono recapitate infatti nella laguna veneta, assieme a quelle direttamente connesse del sottobacino « Coazze-Cavaiazze » di ulteriori 4300 ettari ed oltre. Solamente nel periodo di piena le acque di scolo di quest'ultimo bacino vengono sollevate dall'impianto idrovoro di Cambroso che scarica nel Brenta; con il che emerge l'interessamento di una ulteriore porzione di terreno regionale nel complesso assetto idrico ed idraulico naturale;

detto sistema di bacini è quindi interessato dal fiume Brenta che suddivide la vastissima area in due porzioni elementari, delle quali soprattutto quella destra è strettamente dipendente dalla funzionalità di due botti-sifone che sottopassano il fiume rispettivamente a Corte di Piove di Sacco ed a Conche di Codevigo; il funzionamento di queste botti a sifone, essenziale per l'intero sistema idrico come descritto, interessa quindi i comuni Codevigo Correzzola, Arzegrande, Piove di Sacco, Pontelongo, Bovolenta, Brugine, Polverara e Campolongo Maggiore; l'area idrogeologica del fiume Brenta è fonte di potenziali esondazioni nell'intero bacino idrogeografico della laguna e relativo a tali comuni, per una estensione di decine di migliaia di ettari;

le nominate botti-sifone, che hanno la funzione di convogliare e raccogliere le acque di scolo per la parte naturale, sono antichi manufatti costruiti in mattoni e muratura addirittura sotto la repubblica di Venezia, nel 1600, e sono state successivamente ampliate e rimaneggiate, intorno al 1889, in relazione all'ampliamento di alveo del fiume e di sovrizzo e consolidamento dei suoi corpi arginali;

a parte alcuni difetti emersi già alla fine del secolo scorso immediatamente dopo i lavori, ed a parte degli ovvi segni di vetustà delle costruzioni, le ulteriori variazioni di alveo e delle rive hanno fatto sì che la botte di Corte di Piove emerga ora sul fondo del Brenta, come una traversa, e protetta solo da uno strato di sasso trachitico d'annegamento; le volte sono parzialmente sconnesse, soprattutto in corrispondenza dei punti di attacco tra le murature di epoche successive; la botte di Conche di Codevigo, passaggio obbligato ed unico per lo scarico in laguna di un bacino di oltre 6.500 ettari, risulta essere staticamente ancor più precaria, con una erosione di quasi dieci metri ed un ancoraggio a fondo retto da un sistema di palafitte strutturalmente insufficiente;

nel 1995 nella suddetta botte di Conche si è verificato un dissesto consi-

stente in una fenditura profonda ed estesa per oltre un metro; si è provveduto ad una riparazione urgente con speciali resine, a cura del comune, che assieme al consorzio di Bonifica Baccaglione — Brenta ha segnalato la necessità di interventi urgenti e più ampi sia alla giunta regionale (nota del consorzio in data 20 novembre 1995) sia alla Magistratura delle acque; in data 30 gennaio 1996 il sindaco del comune di Codevigo invia a tutti gli enti proposti, compreso il prefetto in ordine ai problemi di protezione civile derivanti da possibili inondazioni di dimensioni estesissime, una nota da cui risulta la documentata necessità di urgenti interventi sulla botte a sifone di Conche; l'urgenza è stata ribadita in una delibera della giunta comunale del 28 agosto 1996 ed una delibera del consiglio comunale del 28 novembre dello stesso anno; la giunta regionale ha preso atto della situazione ma si è limitata a trasmettere all'autorità di bacino, al Magistrato delle acque ed al Dipartimento dei lavori pubblici la nota di sollecito del consorzio;

gli interventi necessari che, per la connessa regolarizzazione del fiume Brenta riguardano la competenza del Magistrato delle acque, sono previsti nella schema previsionale e programmatico predisposto e revisionato dall'autorità di bacino ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 183 del 1989, nell'ambito della quale è stato chiesto il finanziamento per le opere da espletare, quantificate in poco più di 18 miliardi, ma immediatamente affrontabili, su espressa previsione del consorzio di bonifica, con una spesa assai inferiore;

a fronte delle ripetute richieste, segnalazioni e sollecitazioni di consorzio di bonifica e comuni, da parte degli enti preposti (Magistratura delle acque, Autorità di bacino, Dipartimento lavori pubblici) non si è avuto alcun riscontro formale o sostanziale, ed alla urgenza della questione corrisponde solo il silenzio istituzionale;

intanto, l'aggravamento del dissesto della botte a sifone di Conche, sulla quale si è dovuti intervenire in via d'urgenza con

opere non strutturali, comporta il rischio concreto, ed aumentato da variazioni climatiche e dall'assenza di manutenzione degli argini (con la conseguente formazione di solchi e franamenti), di inondazioni di dimensioni vastissime, che possono interessare aree estesissime di rilevanza regionale e non solo; la possibile catastrofe comporterebbe peraltro danni enormemente superiori a qualsiasi importo stanziato per le necessarie ed indifferibili opere di manutenzione e riparazione;

da quanto esposto a titolo esemplificativo, emerge la fondamentale importanza quanto meno di una costante opera di monitoraggio e controllo del sistema idrico, di concerto tra autorità statali, regionali e locali competenti,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative concrete per un dialogo effettivo e continuo con le autorità regionali e locali del Veneto e delle altre regioni interessate, in materia di rischio idrogeologico e risorse idriche, ed in particolare:

a) ad attivare una efficace e costante opera di controllo e monitoraggio del sistema idrico e dell'assetto idrogeologico delle regioni del nord-est, in particolare del Veneto e della laguna, di concerto con le autorità regionali e locali interessate;

b) a ridurre, anche tramite monitoraggio e sempre di concerto con le citate autorità regionali e locali, i rischi idrogeologici individuando e consentendo, nei casi di specie, gli interventi più opportuni ed urgenti che rendano possibile evitare l'aggravamento di specifiche situazioni di rischio e la necessità di successivi interventi più ampi e gravosi.

**9/6028/1.** Saonara.

La Camera

esaminato il decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999 recante « Interventi urgenti in materia di protezione civile »;

constatato come le situazioni di disagio prodotte dai gravi eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche ed Umbria attengono anche alle difficoltà nell'adempiere all'obbligo scolastico e per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria;

rilevato che, nella convinzione che la presenza dei servizi scolastici nelle città e nei paesi colpiti dal sisma, oltre ad essere luogo di interventi educativi, sia oggi uno degli elementi indispensabili che contribuiscono alla riconquista di un terreno di stabilità emotiva e sociale e sia uno dei fattori che rafforza le scelte di residenzialità delle popolazioni nelle zone colpite dal sisma, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 364 del 27/10/1997 convertito nella legge n. 434 del 17/12/1997, si è provveduto a derogare per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99, ad una serie di norme in materia di formazione delle classi e delle sezioni al fine di assicurare piena autonomia alle istituzioni scolastiche delle zone terremotate relativamente all'organizzazione didattica;

rilevato inoltre che in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 1999 il Governo si è impegnato a intraprendere anche per gli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001 tutte le iniziative atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell'opera di riduzione del disagio delle popolazioni colpite;

dato atto che, per applicare le disposizioni sopra ricordate e per assicurare il conseguimento delle finalità che hanno ispirato la normativa, l'amministrazione scolastica si trova nella necessità di autorizzare il funzionamento di classi anche in deroga ai numeri minimi e massimi di alunni per classe previsti dalla normativa in vigore e ciò determina di conseguenza la necessità di un maggior numero di posti di personale docente e non docente;

impegna il Governo,

affinché nell'ambito delle risorse disponibili, venga assicurata la copertura del fab-

bisogno di personale docente e non docente necessario per il conseguimento delle finalità che la normativa si prefigge.

**9/6028/2.** Lorenzetti, Giulietti, Galdelli, Agostini, Bracco, Giacco, Duca.

La Camera,

impegna il Governo

a considerare la corretta interpretazione del termine di tre anni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 nel senso che esso decorre a partire dalla data del 31 dicembre 1998.

**9/6028/3.** Cappella, Finocchiaro.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 6 del 1998 e la legge n. 343 del 1997 prevedono veri benefici per le attività produttive danneggiate a seguito degli eventi sismici avvenuti nelle regioni Marche e Umbria a partire dal 26 settembre 1997;

gli stessi benefici non sono previsti per quelle attività produttive non direttamente danneggiate dal sisma, ma costrette temporaneamente a liberare i volumi occupati al fine di convertire gli interventi di ricostruzione

impegna il Governo,

per i casi di cui in premessa, a prevedere, tramite ordinanza, e di intesa con le regioni, la possibilità di interventi di sostegno per il tempo necessario ai lavori di riparazione.

**9/6028/4.** Galdelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato:

che l'articolo 4-*quinquies* della legge n. 228 del 1997 prevede, tra l'altro, il beneficio della estinzione dei precedenti finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 35 del 1995 e successive modificazioni

e che la normativa è volta a favorire lo spostamento delle attività economiche site in zone a rischio

e che sono sorti dubbi interpretativi sull'estinzione dei predetti finanziamenti a causa di valutazioni restrittive

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente nei confronti del Mediocredito Centrale e dell'Artigiancassa con i chiarimenti necessari evi-

tando che interpretazioni restrittive rischiano di vanificare gli obiettivi posti dalla legge n. 228 del 1997.

**9/6028/5.** Muzio.

La Camera,

premesso che è prevedibile che le somme destinate alla rilocalizzazione delle imprese situate in zone a rischio di esonazione, non siano interamente utilizzate

impegna il Governo

a destinare gli eventuali residui anche al rilancio del sistema produttivo della zona colpita dall'alluvione del novembre 1994.

**9/6028/6.** Stradella, Oreste Rossi.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*